



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

---

*Documento di seduta*

---

10.12.2014

B8-0358/2014

## **PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

presentata a norma dell'articolo 105, paragrafo 4, del regolamento

sul regolamento delegato della Commissione del 10 ottobre 2014 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)  
(C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))

**Sven Giegold**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato della Commissione del 10 ottobre 2014 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)  
(C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2014)07230),
  - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)<sup>1</sup>,
  - vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)<sup>2</sup>
  - visti i pareri tecnici sugli atti delegati relativi alla direttiva 2009/138/CE presentati dal CEIOPS/EIOPA sulla calibrazione di Solvibilità II (CEIOPS-SEC-40-10), sulla classificazione e l'ammissibilità dei fondi propri (CP46), sul calcolo e la calibrazione del sottomodulo del rischio azionario (CP69), sul trattamento dei premi futuri (CP30) e sul calcolo del margine di rischio (CP42),
  - tenendo conto del fatto che la commissione per i problemi economici e monetari non ha presentato una proposta di risoluzione per sollevare obiezioni al regolamento delegato conformemente all'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,
  - visto l'articolo 105, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che l'articolo 290 del TFUE stabilisce che lo scopo degli atti delegati è di integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo o di fissare condizioni uniformi per l'attuazione delle disposizioni definite negli atti legislativi;
- B. considerando che l'articolo 101 della direttiva 2009/138/CE prevede che "siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta un'impresa di assicurazione o di riassicurazione" e che il requisito patrimoniale di solvibilità corrisponda "al valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetto ad un livello di confidenza del 99,5 % su un periodo di un anno";

---

<sup>1</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

<sup>2</sup> GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

- C. considerando che la direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in una serie di ambiti specifici e che la Commissione ha debitamente chiesto al CEIOPS/EIOPA di fornire pareri tecnici in relazione a tali ambiti;
- D. considerando che il CEIOPS/EIOPA ha presentato alla Commissione pareri finali sulla calibrazione di Solvibilità II (CEIOPS-SEC-40-10), sulla classificazione e l'ammissibilità dei fondi propri (CP46), sul calcolo e la calibrazione del sottomodulo del rischio azionario (CP69), sul trattamento dei premi futuri (CP30) e sul calcolo del margine di rischio (CP42);
- E. considerando che il 10 ottobre 2014 la Commissione ha adottato un regolamento delegato relativo a una serie di poteri conferiti dalla direttiva che, in diversi casi importanti, diverge significativamente dai pareri tecnici presentati, con una calibrazione dei fattori di rischio utilizzati nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) molto più bassa di quella raccomandata dal CEIOPS/EIOPA;
- F. considerando che la Commissione non ha formalmente presentato alcuna prova del fatto che tali calibrazioni si basino sul principio stabilito all'articolo 101, ma ha invece menzionato in maniera informale ragioni politiche per spiegare la divergenza dai pareri iniziali del CEIOPS/EIOPA in relazione ad alcune misure;
- G. considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento EIOPA, il Parlamento e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi dalla data della sua adozione da parte della Commissione;
- H. considerando che se il Parlamento o il Consiglio sollevano obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione entro il periodo di esame, questa non entra in vigore;
- I. considerando che l'articolo 105, paragrafo 4, del regolamento del Parlamento stabilisce che qualora la commissione competente non abbia presentato una proposta di risoluzione che sollevi obiezioni a un atto delegato dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della tornata il cui mercoledì precede ed è prossimo alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 5, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione intesa a iscrivere il punto nel progetto di ordine del giorno di tale tornata;
- J. considerando che al 5 dicembre 2014 la commissione per i problemi economici e monetari non aveva presentato tale risoluzione e che, di conseguenza, l'articolo 105, paragrafo 4, si applica in relazione a una risoluzione presentata per la tornata di dicembre 2014;
  - 1. solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;
  - 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore.